



COMUNE DI SACROFANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

UFFICIO DEL SINDACO

Largo Biagio Placidi, 1 – cap.00060  
Tel. 06.90117010/11 fax. 06.9086143

Prot. n. 8659 del 09/07/2018

## ORDINANZA SINDACALE N. 52 DEL 09/07/2018

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI LUNGO LE STRADE, NELLE CAMPAGNE E NEI BOSCHI

#### MISURE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' NELLA VIABILITA'.

#### IL SINDACO

Viste le Ordinanze Sindacali n. 26/2018 e n. 33/2018 che

- Dichiarano, per il periodo dal 15 giugno 2018 al 30 settembre 2018, lo stato di grave pericolosità e di massima allerta per gli incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi;
- Dettano prescrizioni e divieti al fine di prevenire e contrastare il pericoli di incendi;

Ritenuto che le suddette ordinanze vadano integrate sotto i seguenti profili:

- prevedere un obbligo generalizzato, per tutti i proprietari e/o i possessori di terreni, di ripulire e conservare i terreni stessi in condizioni tali che scongiurino il rischio di incendi nonché l'annidarsi di animali pericolosi per l'igiene e l'incolumità pubbliche;
- prevedere, per tutti i proprietari e/o possessori di fondi adiacenti alle strade di pubblico transito, l'obbligo di interventi volti a scongiurare pericoli per la viabilità;
- fissare un termine per adempiere a quanto disposto dall'Amministrazione
- prevedere espressamente che l'Amministrazione, in caso di inadempimento degli obbligati, possa provvedere in danno degli inadempienti, previa diffida nei confronti dei medesimi;
- individuare esattamente le sanzioni irrogabili a seguito degli inadempimenti rispetto a quanto disposto dall'Amministrazione;

Ritenuto altresì di dover redigere un provvedimento che coordini le integrazioni di cui sopra con i citati precedenti provvedimenti, al fine di una migliore comprensibilità per la cittadinanza;

Vista la nota campagna Antincendio Boschivo Agenzia Regionale di Protezione Regione Lazio anno 2018 ;

Vista la Legge 8.8.1995 n. 339 di conversione del D.L. 10.7.1995 n. 275 , recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi;

Vista Legge Regionale 28 ottobre 2002 n. 39 art. 65 con la quale si è individuato il periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarando lo stato di grave pericolosità e il Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7/d

Visto il TUEL 267/2000;

Visti • gli Artt. 14 e 29 del D.Lgs del 30/04/1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";

## ORDINA

- 1) Di confermare lo stato di grave pericolosità per rischio di incendi boschivi sul territorio comunale, dichiarando lo stato di allerta dal **15 GIUGNO 2018 AL 30 SETTEMBRE 2018** e di dare quindi atto che le prescrizioni e i divieti che seguono si riferiscono a tale periodo.
- 2) I divieti di cui alla presente ordinanza sono immediatamente esecutivi, mentre il termine per porre in essere gli obblighi è fissato al 15 luglio 2018.

### SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- 3) È fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per incolumità e igiene pubblica. Fermo restando quanto espresso, dovranno in particolar modo provvedere alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;
- 4) È fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici.

### SEZIONE II DISPOSIZIONI SPECIFICHE ED ULTERIORI PER LA PREVENZIONI DEGLI INCENDI

Ferme restando le disposizioni della Sezione I,

5) È vietato:

a) accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive:

1. nei boschi di cui all'articolo 3 della legge forestale nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati;

2. nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di 100 metri dai boschi;

b) far brillare mine o usare esplosivi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per bruciare metalli, usare motori e fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fumare o compiere altra operazione che possa arrecare pericolo di incendio.

c) nelle fasce adiacenti ad autostrade, ferrovie e grandi vie di comunicazione, entro una fascia di 100 metri, non possono accendersi fuochi anche nei fine settimana dei periodi considerati a rischio di incendio.

6) Nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 5 metri, priva di vegetazione.

7) Il conduttore del terreno agricolo deve realizzare una fascia parafuoco di protezione di ampiezza non inferiore a 5 metri, priva di vegetazione al confine con la strada oppure con il bosco, qualora l'area agricola confini con una strada di ordine comunale o superiore, che ospiti traffico extra-locale nonché sussista continuità nella copertura vegetale fino all'area boscata.

8) nelle aree di pertinenza a strade di ordine comunale o superiore asfaltate che ospitano traffico extra locale ed a ferrovie, contigue a boschi ovvero distanti meno di 20 metri dal margine della proiezione a terra della chioma delle piante al confine del bosco, evitare il possibile insorgere e propagazione degli incendi, provvedendo, in una fascia di ampiezza di almeno 20 metri, nella quale deve includersi anche la fascia di pertinenza:

1. alla conversione all'alto fusto del soprassuolo;
2. alla potatura delle piante arboree fino ad 1/3 della loro altezza;
3. al taglio periodico della vegetazione erbacea, cespugliosa ed arbustiva ed all'eliminazione dei ricacci delle ceppaie in conversione, fatta eccezione delle specie protette ai sensi della l.r. 61/1974;
4. all'allontanamento del materiale legnoso abbattuto, indipendentemente dalle modalità di esbosco e/o trasporto.

9) I gestori di cabine elettriche devono provvedere alla ripulitura dalle specie erbacee ed arbustive nelle fasce di pertinenza delle cabine per un raggio non inferiore a 10 metri.

10) Il materiale di risulta dalle operazioni imposte dalla presente ordinanza nonché l'altro materiale morto suscettibile ad incendiarsi, può essere ridotto in scaglie e frammenti (cips) e rilasciato sul letto di caduta o può essere asportato. Tale situazione deve essere mantenuta per tutto il periodo di rischio di incendio boschivo.

11) Durante il periodo a rischio di incendio, l'utilizzo di fuochi di artificio, autorizzato ai sensi della normativa vigente in materia, si deve realizzare a distanze inferiori a 1 chilometro dalle aree boscate o cespugliate. Eventuali deroghe possono essere concesse, unitamente ad opportune prescrizioni per prevenire l'insorgere del fuoco in relazione alle caratteristiche del luogo, da parte dell'ente competente, che informa il Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato almeno cinque giorni prima della data del loro utilizzo.

12) I gestori di insediamenti turistico-residenziali, di campeggi, di villaggi turistici e di altre strutture ospitanti temporaneamente o permanentemente persone ed animali, confinanti con boschi, terreni cespugliati e/o terreni non coltivati ovvero ubicati a distanza mediamente inferiore a 20 metri dagli stessi devono:

- a) convertire una parte del soprassuolo all'alto fusto in modo da realizzare una fascia di almeno 20 metri a protezione delle strutture, se confinanti con boschi governati a ceduo;
- b) nella fascia di cui alla lettera a), procedere alla potatura delle piante arboree fino ad 1/3 della loro altezza ed al taglio della vegetazione erbacea, cespugliosa ed arbustiva, fatta eccezione delle specie protette ai sensi della l.r. 61/1974 e degli arbusti e cespugli isolati. Il materiale di risulta e l'altro materiale morto suscettibile di incendiarsi, comunque presente nella fascia, può essere ridotto in scaglie e frammenti (cips) e rilasciato sul letto di caduta, oppure, può essere asportato. Deve comunque asportarsi l'eventuale altro materiale presente nella fascia.

13) Chiunque scopra un incendio boschivo o un principio di incendio, anche in aree esterne al bosco, che costituisca minaccia per il bosco stesso, è tenuto a darne l'allarme alle autorità competenti, in modo che possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento. Le segnalazioni possono effettuarsi ai seguenti numeri:

115 Vigili del Fuoco

80094918 (Numero Verde) Protezione Civile della Regione Lazio;

803.555 (numero verde) Sala operativa Protezione Civile;

3387999854 Associazione di Protezione Civile Sacrofano;

1515 Corpo Forestale dello Stato;

112 Comando dell'Arma dei Carabinieri

### SEZIONE III

#### DISPOSIZIONI SPECIFICHE ED ULTERIORI PER LA SICUREZZA DELLA VIABILTA'

Ferme restando le disposizioni delle Sezioni I e II,

14) I proprietari e/o i conduttori e/o possessori di fondi confinanti con le strade comunali, sovracomunali o vicinali hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi È tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

15) I proprietari e/o i conduttori e/o possessori di fondi confinanti con le strade comunali, sovracomunali o vicinali hanno l'obbligo di assicurare la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale quali, ad esempio, erbe di sfalcio, foglie, detriti, tubazioni di ogni genere o rifiuti che possano ostacolare il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità, in modo tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale.

### SEZIONE IV

#### ESECUZIONE IN DANNO E SANZIONI

16) In caso di inadempimento agli obblighi previsti dalla presente ordinanza, l'Amministrazione diffida l'inadempiente a provvedere assegnando a tal fine un termine. Se scaduto tale termine, permane totalmente o parzialmente l'inadempimento, provvede l'Amministrazione in danno dell'obbligato.

17) Tutte le azioni vietate che possono anche solo potenzialmente determinare l'insacco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio incendio boschivo sono punite, ai sensi dell'art. 10 comma 6 della L. 353/2000, con sanzione amministrativa non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.329 euro.

18) In caso di mancato adempimento a quanto prescritto dall'art. 14) e 15), sarà applicata la sanzione da € 169,00 ad € 680,00, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 285/1982.

19) In tutti gli altri casi di inadempimento a quanto disposto dalla presente Ordinanza, sarà applicata la sanzione amministrativa da € 100, a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis, commi 1 e 1 bis, del D.Lgs. 267/2000.

### SEZIONE IV

#### PUBBLICIZZAZIONE, DIFFUSIONE, CONTROLLO E VERIFICA

20) La presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, deve essere:

1. Resa pubblica mediante: a) Pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. b) Pubblicazione sulla Home del sito del Comune nella sezione "in evidenza". c) Affissione di manifesti sul territorio comunale.

2. Trasmessa a:

[Prefettura di Roma, protocollo.prefrm@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefrm@pec.interno.it)

[Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, com.roma@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.roma@cert.vigilfuoco.it)

[Gruppo Carabinieri Forestale di Monterotondo, frm43065@pec.carabinieri.it](mailto:frm43065@pec.carabinieri.it)

[Comando di Polizia Locale del Comune di Sacrofano, poliziamunicipale@pec.comunedisacrofano.it](mailto:poliziamunicipale@pec.comunedisacrofano.it)

[Comando Stazione dei Carabinieri di Sacrofano, trm41968@pec.carabinieri.it](mailto:trm41968@pec.carabinieri.it)

[Protezione Civile di Sacrofano "ONLUS" prot.civilesacrofano@pec.it](mailto:prot.civilesacrofano@pec.it)

[Protezione Civile della Regione Lazio, agenziaiprotezionecivile@regione.lazio.legalmai1.it](mailto:agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmai1.it)

21) Al Servizio di Polizia Locale del Comune di Sacrofano e alle Forze dell'Ordine compete il controllo e la verifica sull'adempimento di quanto prescritto dalla presente Ordinanza

**SI RENDE NOTO**

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio nel termine di 60 giorni dalla data odierna, oppure, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

